



REPUBBLICA ITALIANA SENT. 67/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo

composta dai signori magistrati:

Bruno Domenico Tridico Presidente

Stefano Grossi Giudice Relatore

Andrea Liberati Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 20980 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:

- **VESTINA GAS & LUCE S.p.A.** (P.IVA: 01671550687), con sede in Penne

(PE), Via Alessandro Caselli n. 29, in persona del rappresentante legale Sig.

Domenico Donatelli, (C.F. DNTDNC60E21E691J) pec:

vestinagascommerciale@postecert.it, rappresentata e difesa dagli avv.ti Aldo

Travi ed Elena Travi, con studio in Busto Arsizio (VA), via Ferraris n. 7, presso

i cui domicili digitali elegge domicilio, pec: aldo.travi@busto.pecavvocati.it; pec:

elena.travi@busto.pecavvocati.it;

- **Domenico DONATELLI** (CF: DNTDNC60E21E691J), nato a Loreto

Aprutino (PE) il 21/05/1960, in qualità di rappresentante legale e Presidente del

Consiglio di amministrazione della società VESTINA GAS & LUCE S.p.A.,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Travi ed Elena Travi, con studio in Busto

Arsizio (VA), via Ferraris n. 7, presso i cui domicili digitali elegge domicilio, pec:

	aldo.travi@busto.pecavvocati.it; pec: elena.travi@busto.pecavvocati.it ;	
	- Flavio Augusto BATTISTA (C.F.: BTTFVG71M23L425E) , nato a	
	Triggiano (BA) il 23/08/1971, in qualità di Amministratore delegato della società	
	VESTINA GAS & LUCE S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv.ti Aldo Travi	
	ed Elena Travi , con studio in Busto Arsizio (VA), via Ferraris n. 7, presso i cui	
	domicili digitali elegge domicilio, pec: aldo.travi@busto.pecavvocati.it; pec:	
	elena.travi@busto.pecavvocati.it ;	
	uditi all’udienza pubblica del 3 giugno 2025, il magistrato relatore, Stefano Grossi,	
	il Sostituto Procuratore Generale Maria Stella Iacovelli, l’avv.to Aldo Travi per i	
	convenuti;	
	con l’assistenza del segretario d’udienza, dott.ssa Silvana Di Luca;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione del 22 gennaio 2025, la Procura Regionale ha convenuto	
	in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per	
	l’Abruzzo la VESTINA GAS & LUCE S.p.A., in persona del rappresentante	
	legale, il sig. Domenico DONATELLI, in qualità di rappresentante legale e	
	Presidente del Consiglio di amministrazione della società VESTINA GAS &	
	LUCE S.p.A. e il sig. Flavio Augusto BATTISTA, in qualità di Amministratore	
	delegato della società VESTINA GAS & LUCE S.p.A., per sentirli condannare al	
	risarcimento del danno pari all’importo di € 610.970,06 (<i>euro</i>	
	<i>seicentodiecimilanoventosettanta/06</i>), oltre gli interessi moratori nella misura semestrale	
	dell’1,375% da computarsi per ogni semestre compiuto a decorrere dalle singole	
	scadenze, in favore dell’Agenzia delle Entrate, imputato, in via solidale, a titolo di	
	responsabilità dolosa con ripartizione interna in parti uguali, in subordine, a titolo	
	- pag. 2 di 19 -	

	di responsabilità colposa con ripartizione pro quota in parti uguale ovvero secondo	
	la diversa ripartizione che il giudicante dovesse ritenere di compiere in rapporto	
	agli elementi di fatto e di diritto che connotano la posizione di ciascun convenuto	
	nella vicenda.	
	Alla richiesta di condanna per il risarcimento del danno erariale segue la richiesta	
	della Procura erariale di condanna di ciascun convenuto al pagamento della miglior	
	sorte tra rivalutazione monetaria e interessi legali da ciascuna diminuzione	
	patrimoniale sofferta dall'Agenzia delle Entrate, nonché interessi legali dalla	
	pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e spese di giudizio in favore dello	
	Stato.	
	2. Di seguito una breve sintesi dei fatti di causa.	
	La Procura ha riferito che, con nota del 27/11/2023, l'Agenzia delle Entrate	
	trasmetteva la “ <i>comunicazione notizia di reato a norma dell’art. 331 c.p.p.</i> ” riferita a	
	Domenico Donatelli e Flavio Augusto Battista quali, rispettivamente,	
	rappresentante legale e Amministratore delegato della società VESTINA GAS &	
	LUCE S.p.A., ritenuti responsabili di aver posto in essere una condotta integrante,	
	al contempo, gli estremi del reato di peculato, ex art. 314 c.p. e di illecito contabile	
	per aver omesso di riversare all’Erario i canoni RAI inclusi nelle bollette incassate	
	dalla clientela negli anni d’imposta 2021, 2022 e 2023 per un importo pari ad €	
	474.734,30. A corredo della <i>denuntia damni</i> , a comprova della violazione	
	dell’obbligo di riversamento del canone TV, venivano trasmesse la proposta di	
	transazione fiscale, ex art. 63 del Codice della crisi e dell’insolvenza (di seguito	
	CCII) formulata della società VESTINA GAS & LUCE e la relazione asseverata	
	del piano sottostante all’accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 57 CCII.	
	L'Agenzia delle Entrate, con nota del 14/05/2024, precisava che al totale del	
	- pag. 3 di 19 -	

	canone di abbonamento televisivo riscosso e non riversato per l'annualità 2023,	
	quantificato in € 121.809,24 alla data del 30/06/2023, occorre aggiungere	
	l'ulteriore importo di € 212.783,85 , non compreso nella proposta di transazione,	
	pari all'ammontare del canone RAI non riversato per il periodo compreso	
	dall'01/07/2023 al 31/12/2023.	
	Alla luce delle integrazioni fornite dall'Agenzia, l'ammontare complessivo del	
	canone RAI riscosso dalla società VESTINA e non riversato all'Erario risultava	
	essere pari a € 687.518,15 (di cui € 474.734,30 quale canone non riversato	
	dall'annualità 2021 fino al 30/06/2023 ed € 212.783,85 quale canone non riversato	
	per il periodo compreso dall'01/07/2023 al 31/12/2023).	
	La Procura riferisce che l'esame della documentazione agli atti lascerebbe	
	emergere un'ipotesi di responsabilità contabile a carico della società VESTINA	
	GAS & LUCE, nonché dei Sigg. Domenico Donatelli e Flavio Augusto Battista,	
	derivante dall'omesso riversamento all'Erario delle somme riscosse a titolo di	
	canone TV rispetto alle annualità 2021, 2022 e 2023 per complessivi € 687.518,15 ,	
	oltre interessi moratori del 3%.	
	La Procura ritiene di poter individuare il dolo rispetto alla condotta di omesso	
	riversamento dei canoni RAI, quantomeno in forma eventuale, o, comunque, la	
	colpa grave, avendo i convenuti, consapevolmente e volutamente, disatteso	
	l'obbligo di riversamento delle risorse pubbliche incassate sottraendo all'Erario le	
	somme riscosse per suo conto concorrendo, coscientemente e intenzionalmente,	
	nella produzione dell'evento di danno.	
	3. L'Ufficio requirente, pertanto, dopo aver acquisito la visura storica della società,	
	emetteva invito a dedurre in data 30/08/2024, ritualmente notificato.	
	In data 11/10/2024, i convenuti depositavano le proprie deduzioni, eccependo,	
	- pag. 4 di 19 -	

	in sintesi, che la società si era appropriata dei canoni TV riscossi per far fronte a	
	una situazione debitoria frutto di circostanze straordinarie e indipendenti dalla	
	volontà dei convenuti, riconducibili alla pandemia da Covid-19 e al conflitto russo	
	ucraino; che le circostanze straordinarie che avevano indotto a trattenere il canone	
	RAI dovevano valutarsi come causa di non punibilità in base alla giurisprudenza	
	penale che escluderebbe il dolo per il reato finanziario di mancato riversamento	
	delle ritenute fiscali (<i>Cass. n. 6737/2018</i>); che la società aveva “avviato	
	spontaneamente il c.d. ravvedimento operoso” decidendo di procedere al	
	rimborso frazionato di quanto dovuto a titolo di canone RAI per cui, salvo	
	mancato rispetto delle scadenze stabilite dalla società, la Procura non potrebbe	
	chiedere il pagamento immediato del credito residuo; essendo stato promosso	
	ricorso, ex artt. 40 e 284, comma 2, CCII per l’omologazione di accordi di	
	ristrutturazione, ex art. 57 CCII e transazioni fiscali, ex artt. 63 CCII dinanzi al	
	Tribunale di Milano, la difesa chiedeva di non dare corso ad alcuna iniziativa se	
	non dopo la decisione del Tribunale di Milano; che i sig.ri Domenico Donatelli e	
	Flavio Augusto Di Battista non potevano essere chiamati a rispondere dinanzi alla	
	Corte dei conti in quanto non sarebbero agenti contabili per cui l’obbligo di	
	riversamento graverebbe solo sulla società VESTINA GAS & LUCE e non sui	
	suoi amministratori.	
	Gli odierni convenuti, nel corpo delle deduzioni, si rendevano disponibili a fornire	
	informazioni in merito ai fatti contestati. Pertanto, la Procura li convocava in	
	audizione, ai sensi dell’art. 67, comma 2, c. g. c. Con nota del 19/11/2024, i	
	difensori precisavano che la dichiarazione di disponibilità dei convenuti “non	
	doveva intendersi quale richiesta di audizione personale”, ai sensi dell’art. 67,	
	comma 2, c. g. c., tanto che non si presentavano il giorno della convocazione.	
	- pag. 5 di 19 -	

4.	Gli elementi di conoscenza acquisiti in sede preprocessuale non hanno	
	consentito all'Ufficio requirente di superare le contestazioni formulate con l'invito	
	a dedurre, salvo determinare una diversa quantificazione del danno che ha tenuto	
	conto dei riversamenti effettuati dalla società nei mesi da aprile a settembre 2024	
	per un ammontare complessivo di € 76.548,09 , oltre sanzioni ed interessi.	
5.	Ad avviso del Requirente, la vicenda attenzionata origina dalla condotta illecita	
	dei convenuti i quali, nella qualità di agenti contabili, avrebbero causalmente	
	determinato il danno erariale contestato derivante dall'omesso riversamento da	
	parte della società VESTINA GAS & LUCE delle somme riscosse a titolo di	
	canoni TV relativamente alle annualità 2021, 2022 e 2023 per complessivi €	
	610.970,06 (importo considerato al netto delle quote di canone restituite dall'aprile	
	al settembre 2024), da maggiorare degli interessi moratori previsti dalla legge n.	
	29/1961, inizialmente fissati nella misura semestrale del 3%, fissati,	
	successivamente, nella misura semestrale dell'1,375% per effetto del D.M. 27	
	giugno 2003, richiamata dall'art. 5, comma 5, del decreto interministeriale 13	
	maggio 2016, n. 94 ("Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 154,	
	della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Canone Rai in bolletta").	
	La Procura riferisce che l'azione trarrebbe origine dalla incontestata circostanza di	
	fatto rappresentata dall'omesso riversamento all'Erario, da parte dei convenuti, di	
	quanto riscosso dalla clientela a titolo di canone RAI con addebito nelle bollette	
	in violazione di quanto previsto dalla normativa in materia (art. 4 decreto del	
	Ministero dello sviluppo economico n. 94/2016).	
	Secondo l'Attore pubblico, la natura pubblica del "canone di abbonamento alla	
	televisione per uso privato" si ricaverebbe dal complesso della disciplina di rango	
	primario e regolamentare vigente, la quale ricondurrebbe il suddetto canone nel	
	- pag. 6 di 19 -	

	novero delle prestazioni tributarie fondata sulla legge, e sarebbe pacificamente	
	riconosciuta dalla giurisprudenza (<i>cf.</i> Corte costituzionale n. 284/2002 e Cass. civ. n.	
	4776/2012).	
	Sarebbe noto che, in forza dell’art. 1, commi 152 e ss. legge n. 208/2015 (“Legge	
	di stabilità 2016”) e del successivo decreto n. 94/2016, la riscossione del canone	
	di abbonamento TV nei confronti degli intestatari di un’utenza per la fornitura di	
	energia elettrica avviene mediante addebito nella fattura relativa alla fornitura di	
	energia, stante la presunzione di detenzione di un apparecchio radiricevente.	
	La richiamata normativa farebbe assumere alle imprese elettriche, quindi, la veste	
	di agenti contabili in ragione della funzione loro attribuita dal legislatore di	
	riscuotere il canone con obbligo di riversamento all’Erario delle somme incassate,	
	nel rispetto delle modalità operative poste dal decreto n. 94/2016, con	
	conseguente instaurazione di un rapporto di servizio con l’Agenzia delle Entrate e	
	sottoposizione alla giurisdizione contabile (<i>art. 74 R.D. n. 2440/1923 e artt. 178 e</i>	
	<i>610 R.D. n. 827/1924</i>) stante la natura pubblica dell’ente per il quale il soggetto	
	agisce e delle somme riscosse per conto dell’Agenzia delle Entrate.	
	La qualificazione di “agente contabile” della società incaricata della riscossione, e	
	delle persone fisiche convenute rispetto alle quali l’estensione della qualifica di	
	agente contabile è una diretta conseguenza del rapporto di immedesimazione	
	organica e della disponibilità delle somme non riversate, comporterebbe	
	l’applicazione del regime della responsabilità contabile con inversione dell’onere	
	della prova come previsto dall’art. 194 R. D. n. 827/1924 il quale addosserebbe	
	all’agente contabile l’onere di provare che l’omesso riversamento delle somme	
	incassate non sia ad esso imputabile.	
	L’omesso versamento delle somme riscosse a titolo di “canoni TV”, ad avviso del	
	- pag. 7 di 19 -	

Requirente, costituisce, quindi, un danno all'erario e radica la responsabilità

contabile in capo all'impresa elettrica e in capo a coloro che, anche di fatto, hanno

avuto la disponibilità delle somme riscosse a titolo di canone" (cfr. Sez. Veneto n.

180 /2022, seguita dalla sentenza n. 235/2023 della Sez. II Appello che dichiara l'estinzione

del giudizio per cessata materia del contendere stante l'intervenuto totale soddisfacimento del

credito erariale).

In applicazione delle richiamate coordinate normative e giurisprudenziali, la

Procura chiama a rispondere, in solido con la società VESTINA GAS & LUCE,

il Sig. Flavio Augusto Battista, Amministratore delegato della società dal

30/07/2019 e il Sig. Domenico Donatelli, rappresentante legale della società e

Presidente del Consiglio di amministrazione a far data dal 07/05/2019. Considera

i suddetti soggetti come coloro che, in base alla posizione rivestita nell'ambito della

persona giuridica, hanno direttamente gestito il denaro pubblico disponendo di

esso in violazione dei doveri riconducibili alla loro carica, assumendo la qualità di

agenti contabili al pari della società da essi rappresentata e amministrata. Nello

specifico, l'organo pubblico afferma che il Sig. Battista avrebbe ricoperto la carica

di Amministratore delegato negli anni 2021, 2022 e 2023 e, stante l'incarico

rivestito, era titolare dei poteri di gestione amministrativa e finanziaria della società,

essendo altresì responsabile delle conseguenze della propria gestione. Il Sig.

Donatelli, in quanto rappresentante legale della società e Presidente del Consiglio

di amministratore, era titolare di un potere di cogestione rispetto alla società

nonché di un obbligo di controllo rispetto all'attività svolta dall'Amministratore

delegato.

I convenuti, coscientemente e deliberatamente, avrebbero trattenuto i tributi

incassati nell'interesse dell'Erario, consapevolmente e volutamente ignorando

l'obbligo di riversamento del canone TV con conseguente danno per l'Amministrazione. La Procura rivolge la pretesa risarcitoria non solo nei confronti della società ma anche nei confronti di Domenico Donatelli e Flavio Augusto Battista, considerato che *“la responsabilità amministrativo-contabile della società non esclude, ma si affianca alla responsabilità amministrativo-contabile di chi abbia agito in nome e per conto della società (Corte di Cassazione, Sez. Unite Ord., 24/11/2021, n. 36375; Corte dei conti, sez. Emilia-Romagna, sent., 08-06-2021, n. 206; sez. Puglia, sent., 13-05-2020, n. 206)” (Sez. Veneto n. 180/2022)* e sussistendo un preciso interesse ad ottenere la condanna in solido dei convenuti stante il conseguente ampliamento della garanzia patrimoniale (art. 2740 c.c.) .

La Procura, nel proprio atto introduttivo, da conto del fatto che nessun pregio possono assumere le argomentazioni difensive sviluppate dai convenuti al fine di paralizzare l'azione contabile in quanto ritiene che l'unico limite alla presente azione di responsabilità sarebbe rappresentato dall'integrale recupero delle somme costituenti danno erariale, dovendosi tener conto di quanto eventualmente già recuperato dall'Amministrazione danneggiata soltanto in sede di esecuzione di un'eventuale sentenza di condanna.

Ad avviso del Requirente, le circostanze prospettate dai convenuti non possono giustificare la condotta illecita dell'indebita sottrazione, mediante ritenzione, di risorse pubbliche riscosse per conto dell'Erario, né possono paralizzare l'azione della Procura essendo pacifico l'obbligo di restituzione, tanto che la società ha espressamente riconosciuto il debito programmando il riversamento del dovuto in rate con scadenza al 31 dicembre 2029.

6. Danno erariale contestato.

Il pregiudizio erariale causalmente riferibile alla condotta illecita dei convenuti

	viene quantificato in € 610.970,06 . Tale importo deriva dalla differenza tra	
	l'ammontare del canone di abbonamento RAI riscosso dalla società e non riversato	
	all'Erario, stimato dall'Agenzia delle Entrate in complessivi € 687.518,15 (di cui €	
	474.734,30 quale canone televisivo non riversato con riferimento alle annualità	
	comprese dall'anno 2021 fino al 30/06/2023 ed € 212.783,85 quale canone non	
	riversato per il periodo compreso dall'01/07/2023 al 31/12/2023) e le somme	
	versate dalla società a titolo di canone RAI nei mesi di aprile-settembre 2024 per	
	l'ammontare di € 76.548,09 .	
	Il danno contestato, ad avviso del Requirente, è certo, in quanto incontestato nella	
	sua realtà; effettivo in quanto la perdita non è ipotetica; determinato ed attuale,	
	sussistendo al momento dell'esercizio dell'azione di responsabilità, indifferente	
	all'astratta possibilità che il pregiudizio possa in futuro essere risarcito.	
	Ad avviso del Requirente, l'azione contabile sarebbe preclusa solamente dalla	
	piena soddisfazione del credito vantato nei confronti dei convenuti i quali,	
	nell'ipotesi in cui abbiamo provveduto ad ulteriori versamenti, vedranno ridotto il	
	<i>quantum debeatur</i> al fine di evitare una duplicazione risarcitoria.	
	All'importo così determinato pari ad € 610.970,06 , la Procura ritiene che debbano	
	essere aggiunti gli interessi moratori nella misura semestrale dell'1,375% da	
	computarsi per ogni semestre compiuto a decorrere dalle singole scadenze, al netto	
	di quanto eventualmente versato a tale titolo.	
	7. Elemento soggettivo	
	La Procura ravvisa nel dolo il requisito soggettivo che qualifica la condotta	
	contestata ai convenuti, quantomeno nella forma del dolo eventuale, essendo	
	evidente che i convenuti hanno volutamente e consapevolmente trattenuto	
	somme dovute all'Erario, di cui avevano la disponibilità materiale in quanto agenti	
	- pag. 10 di 19 -	

	contabili, con rappresentazione e volontà dell'evento di danno perfettamente	
	speculare alla condotta appropriativa. Il mancato versamento delle somme di	
	spettanza pubblica sarebbe riconducibile a un contegno consapevole e	
	intenzionale sia rispetto alla violazione dell'obbligo di legge che rispetto alla sicura	
	produzione dell'evento di danno.	
	L'Amministratore delegato Flavio Augusto Battista e il Presidente del Consiglio di	
	amministratore, nonché legale rappresentante della società, Domenico Donatelli,	
	entrambi in carica nel periodo in cui sono stati tratti dalla società i canoni RAI	
	riscossi dall'utenza, avrebbero sottratto all'Erario risorse di natura pubblica ovvero	
	creato le condizioni per destinare le somme in palese difformità rispetto alla	
	destinazione loro impressa dal legislatore eludendo l'obbligo di riversamento.	
	Entrambi sono chiamati dall'Attore pubblico a rispondere in via solidale con la	
	società, essendo principio giurisprudenziale consolidato che le persone fisiche	
	legate da un rapporto organico alla persona giuridica rappresentata e amministrata	
	rispondono delle conseguenze del loro operato qualora abbia cagionato un danno	
	erariale attraverso un contegno illecito apertamente contrario alla legge, funzionale	
	alla distrazione delle somme riscosse a titolo di abbonamento televisivo per finalità	
	estranee a quelle di destinazione.	
	In via subordinata, la Procura ritiene contestabile anche l'elemento soggettivo della	
	colpa grave, stante la "sprezzante trascuratezza dei propri doveri" connessi al ruolo	
	ricoperto, anche in considerazione della diligenza richiesta dall'art. 2392 c.c.,	
	essendo la colpa grave connessa alla condotta omissiva ascritta facilmente	
	individuabile nella macroscopica violazione dell'obbligo di riversamento di somme	
	di cui si aveva il maneggio e la disponibilità materiale all'esclusivo fine di riversarle	
	all'Amministrazione. Pertanto l'Attore pubblico contesta ai convenuti una	
	- pag. 11 di 19 -	

	condotta omissiva connotata quantomeno da grossolana superficialità, senza l'uso	
	di quel minimo di diligenza, perizia, prudenza, razionalità e correttezza che sarebbe	
	lecito attendersi in relazione al ruolo rivestito e alle funzioni svolte, con violazione	
	delle più comuni regole di diligenza e perizia funzionali alla prevenzione di un	
	danno prevedibile ed evitabile attraverso un contegno doveroso conforme alla	
	diligenza e perizia concretamente esigibili nei confronti di chi occupa ruoli di	
	gestione, amministrazione e rappresentanza di una società cui viene assegnato il	
	compito di concorrere alla riscossione di tributi pubblici.	
	8. Con memoria di costituzione presentata in data 12 maggio 2025 si sono	
	costituiti i convenuti, rappresentati e difesi dagli avv. Aldo Travi ed Elena Travi.	
	Dopo aver ripercorso gli aspetti amministrativi e processuali più rilevanti della	
	vicenda, la difesa dei convenuti ha sostenuto l'intervenuta estinzione del debito.	
	Nello specifico, la difesa dei convenuti ha ribadito che il debito è stato estinto,	
	eliminando totalmente la materia del contendere. Ha riferito che la Vestina Gas &	
	Luce ha avviato un piano di rientro e saldato gli arretrati. Ha nuovamente	
	sostenuto che la società ha affrontato gravi difficoltà economiche a causa della	
	pandemia e del conflitto russo-ucraino che avrebbero causato un aumento dei	
	prezzi dell'energia e del gas. Questi eventi avrebbero reso insostenibili i costi di	
	approvvigionamento. Inoltre, i legali dei convenuti hanno affermato che la Vestina	
	Gas & Luce ha avviato una procedura di ristrutturazione del debito, omologata dal	
	Tribunale di Milano, che ha permesso di saldare i debiti e mantenere la continuità	
	aziendale. Da ultimo la difesa ha contestato la responsabilità personale degli	
	amministratori, sostenendo che l'obbligo di versare il canone RAI era della società,	
	non degli individui.	
	Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande della Procura e la dichiarazione di	
	- pag. 12 di 19 -	

	cessazione della materia del contendere per estinzione del debito.	
	9. Così esaurita la discussione, la causa è stata trattenuta in camera di consiglio per la decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio ha ad oggetto un’ipotesi di danno erariale, in pregiudizio dell’Agenzia delle Entrate, complessivamente ammontante ad € 610.970,06 , oltre gli interessi moratori nella misura semestrale dell’1,375% da computarsi per ogni semestre compiuto a decorrere dalle singole scadenze, al netto di quanto eventualmente versato a tale titolo, a carico della società VESTINA GAS & LUCE S. p. A. , nonché dei Sigg. Domenico Donatelli e Flavio Augusto Battista, derivante dall’omesso riversamento all’Erario delle somme riscosse a titolo di canone TV rispetto alle annualità 2021, 2022 e 2023 .	
	2. Prima di esaminare il merito della vicenda dedotta in giudizio, il Collegio ritiene di dover preliminarmente affermare la giurisdizione contabile, avuto riguardo, in particolare, alla nozione di rapporto di servizio.	
	Dagli atti di causa, appare evidente che tutti gli odierni convenuti rivestivano all'epoca dei fatti la qualifica di agente contabile per avere maneggiato denaro pubblico, in virtù della normativa di rango primario e secondario che li autorizzava alla riscossione dei c.d. “canoni TV”, con conseguente instaurazione con l’Agenzia delle Entrate di un rapporto di servizio; circostanza che determina la conseguente sottoposizione dei convenuti alla disciplina sostanziale e processuale riservata ai soggetti che, per ragioni di ufficio o servizio, abbiano il possesso o comunque la disponibilità di risorse o di cose mobili pubbliche.	
	E’ noto che elementi essenziali e sufficienti perché un soggetto rivesta la qualifica	
	- pag. 13 di 19 -	

di agente contabile, ai fini della sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità contabile (art. 74 del r. d. 18 novembre 1923, n. 2440 ed artt. 178 e 610 del r. d. 23 maggio 1924, n. 827), siano infatti soltanto il carattere pubblico dell'ente per il quale tale soggetto agisca e del denaro o del bene oggetto della sua gestione, mentre resta irrilevante, oltre che l'eventuale assenza, da parte di quel soggetto, di contestazione della responsabilità stessa, il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi indifferentemente secondo gli schemi generali, previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto od in parte (*Cass. civ. Sez. Unite Ord., 01/06/2010, n. 13330, Cass. civ. SS.UU., ordinanza n. 22810/2020*).

Pertanto, come costantemente evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, dalla natura pubblica delle somme riscosse per conto dell'Agenzia delle Entrate discendono rilevanti conseguenze, poiché alla qualifica di agente contabile in capo all'impresa elettrica consegue l'instaurarsi di un rapporto di servizio con l'Agenzia, cui si riconnette la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla responsabilità contabile riferita agli obblighi di rendicontazione e riversamento delle somme riscosse. L'omesso versamento delle somme riscosse a titolo di "canoni TV" costituisce, quindi, un danno all'erario e radica la responsabilità contabile in capo all'impresa elettrica e in capo a coloro che, anche di fatto, hanno avuto la disponibilità delle somme riscosse a titolo di canone.

Alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte e della Corte di cassazione (*tra le altre, Cass. civ., SSUU, ord. n. 19654/2018, Cass. civ. Sez. Unite, 10/04/1999, n. 232, SU 28 marzo 1974, n. 846*) riveste dunque, senza alcun dubbio, la qualifica di

agente contabile la convenuta **VESTINA GAS & LUCE S.p.A.**

3. Altrettanto pacifica è poi la natura di prestazione tributaria delle somme riscosse dall'impresa elettrica per conto dell'Agenzia delle Entrate a titolo di "canone TV", come evidenziato dalla Corte costituzionale (*sent. n. 284/2002*) e dalla Corte di cassazione (*tra le altre, Cass. civ., sentenza n. 4776/2012*).

A fronte del quadro normativo e giurisprudenziale, opportunamente tratteggiato dal Requirente nel proprio atto introduttivo e al quale questo giudicante rinvia, il Collegio ritiene condivisibile la sua prospettazione, secondo cui le imprese elettriche assumono la veste di agenti contabili, in ragione della funzione loro attribuita dalla normativa di riscuotere il c.d. canone televisivo e quali soggetti cui spetta l'obbligo di riversamento all'Agenzia delle Entrate delle somme incassate, cui sono connessi gli obblighi informativi e dichiarativi strumentali al primo.

In conclusione, come già precisato, poiché l'impresa elettrica svolge una funzione strumentale ai fini dell'esazione del tributo, di rilevanza pubblicistica, si inserisce nell'ambito di un rapporto di servizio con l'Amministrazione Finanziaria, svolgendo attività di riscossione del canone d'abbonamento radiotelevisivo e assumendo obblighi di contabilizzazione, rendicontazione e riversamento delle somme introitate.

4. L'azione della Procura erariale risulta altresì ammissibile, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, nonostante la promozione da parte della **VESTINA GAS & LUCE S.p.A.** di un ricorso, ex artt. 40 e 284, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, per la definizione della propria posizione debitoria per i canoni RAI non riversati, nel contesto di una procedura per la ristrutturazione dei debiti promossa ai sensi dell'art. 57 del medesimo Codice CCII e transazioni fiscali, ex artt. 63 CCII, dinanzi al Tribunale di Milano,

	omologato con sentenza 19 dicembre 2024.	
	Il Collegio osserva in proposito che l'avvio di concomitanti azioni di recupero, in	
	autonomia promosse dall'Agenzia delle Entrate, non impedisce alla Procura	
	erariale di iniziare e proseguire l'azione a lei intestata. In particolare, anche a	
	seguito della sottoposizione della società debitrice alla procedura sopra indicata, il	
	danno deve considerarsi certo, concreto ed attuale.	
	Al riguardo è sufficiente richiamare le pronunce con cui le Sezioni Unite della	
	Corte di cassazione hanno affermato che la giurisdizione civile e penale, da un lato,	
	e quella contabile dall'altro, sono in un rapporto di reciproca autonomia e	
	indipendenza, anche quando investano un medesimo fatto materiale (SS.UU. n	
	26582/2013; n 11/2012).	
	Il danno contestato dal Requirente può, quindi, considerarsi, allo stato degli atti:	
	certo, in quanto incontestabile nella sua realtà materiale; effettivo in quanto la	
	perdita non è ipotetica; determinato ed attuale, sussistendo al momento	
	dell'esercizio dell'azione di responsabilità.	
	In questa sede, inoltre, la pretesa risarcitoria non è rivolta esclusivamente nei	
	confronti della società ma anche nei confronti del sig. Flavio Augusto Battista,	
	Amministratore delegato della società dal 30/07/2019 e il Sig. Domenico	
	Donatelli, rappresentante legale della società e Presidente del Consiglio di	
	amministrazione a far data dal 07/05/2019, in quanto agenti contabili di fatto,	
	cosicché sussiste l'interesse concreto ed attuale del Requirente alla condanna in	
	solido dei convenuti, anche in virtù dell'ampliamento della garanzia patrimoniale	
	(art. 2740, c.c.).	
	5. Affrontate le questioni preliminari prospettate dalla difesa dei convenuti, e in	
	particolare la nozione di rapporto di servizio, il Collegio può passare ad esaminare,	
	- pag. 16 di 19 -	

	nel merito, la vicenda descritta in fatto, procedendo, quindi, alla verifica della	
	sussistenza degli elementi tipici della responsabilità amministrativa che, com'è	
	noto, si sostanziano in un danno, economicamente valutabile, arrecato alla	
	pubblica amministrazione, in una condotta illecita connotata da colpa grave o dolo,	
	nel nesso di causalità tra il predetto comportamento e l'evento dannoso.	
	5.1 A questo riguardo rileva la circostanza, non contestata dai convenuti, che la	
	società ha sicuramente omesso di effettuare nei termini di legge il completo e	
	dovuto riversamento in favore dell'Erario di quanto incassato.	
	5.2 Quanto all'elemento soggettivo, il Collegio ritiene, altresì, ampiamente	
	dimostrata la coscienza e volontà della società e dei sigg. Flavio Augusto Battista	
	e Domenico Donatelli di non adempiere agli obblighi di legge, cui è conseguito	
	l'evento dannoso, avendo i convenuti omesso intenzionalmente di versare le	
	somme riscosse a titolo di canone, utilizzate, a quanto emerge dagli atti di causa,	
	per finalità estranee a quelle previste dalla normativa.	
	5.3 In merito al danno contestato, i convenuti, nella propria memoria, hanno, però,	
	documentato che le somme oggetto di condanna sono state integralmente	
	restituite mediante versamento in favore dell'Agenzia delle Entrate.	
	In particolare, sono stati versati agli atti del presente giudizio dai difensori dei	
	convenuti e dalla Procura erariale i seguenti documenti:	
	- versamento di € 316.365,67 , abbinato all'atto di recupero n. TA6CRI100010 ,	
	effettuato in data 16/04/2025 (cfr. F 24/10 versato in atti);	
	- versamento di € 444.880,96 , abbinato all'atto di recupero n. TA6CRI100011 ,	
	effettuato in data 16/04/2025 (cfr. F24/11 versato in atti);	
	- versamento di € 14.674,38 , abbinato all'atto di recupero n. TA6CRI100009 ,	
	effettuato in data 24/04/2025 (cfr. F24/9 versato in atti).	
	- pag. 17 di 19 -	

	- versamento complessivo di € 143.838,90 , a seguito di versamento volontario di	
	VESTINA GAS & LUCE S.p.A. (cfr. F24 da aprile 2024 a gennaio 2025 – importo	
	di € 14.385,89 ciascuno per un totale di 10 rate).	
	Deve darsi atto, inoltre, che con la nota depositata dall'Agenzia delle Entrate in	
	data 27/05/2025, la stessa afferma che, <i>“pur scomputando i pagamenti spontanei medio</i>	
	<i>tempore eseguiti in favore di Agenzia delle Entrate a titolo di Canoni Rai per gli anni 2021 e</i>	
	<i>2022, risulta[va]no omessi versamenti per € 18.618,15”</i> .	
	A questo riguardo, nel corso dell'udienza odierna, i convenuti hanno, altresì,	
	versato i seguenti documenti attestanti il versamento complessivo di € 18.618,15 ,	
	ritenuto mancante dall'Agenzia delle Entrate:	
	- versamento di € 10.226,14 effettuato in data 19/05/2025 (cfr. F24 versato in	
	atti);	
	- versamento di € 8.392,01 effettuato in data 19/05/2025 (cfr. F24 versato in atti).	
	Ne consegue che la modalità di soddisfacimento del credito risulta pienamente	
	satisfattiva del credito erariale azionato con l'atto introduttivo del presente	
	giudizio, atteso che il totale dei recuperi operati e documentati (per complessivi €	
	938.378,05) eccede la sorte capitale contestata dalla Procura erariale nell'atto	
	introduttivo, essendo presumibilmente comprensivo anche degli interessi	
	moratori fino all'attualità richiesti dall'Attore pubblico, dal momento che la	
	somma complessiva, originariamente dovuta da VESTINA GAS & LUCE S.p.A.	
	sulla base dei tre atti di recupero notificatigli, ammontava ad € 902.268,24 ,	
	comprensiva di capitale, sanzioni ed interessi fino al 21/05/2024.	
	Viene in rilievo, quindi, la cessazione della materia del contendere, situazione che	
	si collega necessariamente al verificarsi di fatti ed eventi nel corso del processo la	
	cui portata sia tale da rendere superflua la prosecuzione di quest'ultimo verso il	
	- pag. 18 di 19 -	

	suo fisiologico epilogo.	
	Essa presuppone non solo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento	
	incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a	
	soddisfare l'interesse finale dell'attore, ma anche che entrambe le parti concordino	
	tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla	
	pronuncia del giudice (<i>cf. Sez. II app. n. 503/2019</i>).	
	In fattispecie, come precisato sopra, le parti hanno concordemente concluso nel	
	senso sopra descritto, per cui deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata	
	materia del contendere.	
	La Procura, peraltro, non si è opposta alla definizione del giudizio mediante	
	compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell'art. 31, 3 comma, c. g. c.	
	P. Q. M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, definitivamente	
	pronunciando, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 20980 del registro di	
	Segreteria,	
	DICHIARA	
	l'estinzione del giudizio per la cessazione della materia del contendere, con	
	compensazione delle spese di giudizio.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.	
	Il giudice estensoreIl Presidente	
	(<i>Stefano Grossi</i>)(<i>Bruno Domenico Tridico</i>)	
	f.to digitalmentef.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria, il 16.06.2025	
	Il Direttore della Segreteria	
	F.to Antonella Lanzi	
	- pag. 19 di 19 -	